Cassazione civile sez. II - 03/12/1994, n. 10393. Pres. Favara. Est. Maestripieri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo del 22.1.1986 il Pretore di Soave ingiungeva ad A. Dino e A. Lucia di versare all'ing. B. la somma di lit. 1.822.426, oltre I.V.A., interessi e spese, per l'attività professionale svolta dal B. a favore degli A. (consulenza tecnica e progettazione di un piano di lottizzazione).

Gli intimati proponevano opposizione, sostenendo che il B. aveva accettato di essere pagato solo se la lottizzazione fosse stata approvata dal comune di San Bonifacio e tale approvazione non era stata data.

Il Pretore, con sentenza depositata il 27.1.1988, respingeva l'opposizione.

L'appello proposto dagli A. veniva accolto dal Tribunale di Verona.

Per quanto qui interessa, il Tribunale riteneva che il B. aveva rinunciato al compenso professionale, ove il piano di lottizzazione non fosse stato approvato dal Comune. In conseguenza, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava il B. a restituire agli A. la somma di lit. 2.585.589 già versatagli.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il B.; resistono con controricorso gli A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la insufficiente, falsa, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 n. 5 C.P.C.

Violazione dell'art. 2697 C.C. il piano di lottizzazione sarebbe stato commissionato anche da altri proprietari.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la insufficiente, falsa, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 n. 5 C.P.C. con violazione dell'art. 2697 C.C. Il fatto che in precedenza il Comune di San Bonifacio avesse bocciato altri progetti di lottizzazione spiegherebbe perché i resistenti avessero subordinato il pagamento delle prestazioni dell'ing. B., al buon esito del piano di lottizzazione.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'insufficiente, falsa, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n. 5 C.P.C. e violazione di legge (art. 2697 C.C. art. 2730 e 2733 C.C.). Secondo il ricorrente, gli A. non avrebbero mai contestato in corso di causa di avere conferito direttamente e personalmente l'incarico di predisporre il piano di lottizzazione.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1418 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. nonché omessa motivazione sul punto (art. 360 n. 5 C.P.C.).

I motivi sopra richiamati vertono tutti sulla validità di una rinuncia, da parte dell'ingegnere B., al compenso dovutogli per l'opera prestata, Possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Vanno accolti.

Il contratto d'opera intellettuale si presume oneroso (art. 2233 C.C.). L'autonomia privata, per quanto riguarda il compenso dovuto al libero professionista, è limitata dalle tariffe professionali dichiarate inderogabili. Per gli ingegneri e architetti le tariffe professionali sono diventate inderogabili con la legge 340-1976.

Al professionista è consentita tuttavia la prestazione gratuita della sua attività professionale per vari motivi, che possono consistere nell'affectio, nella benevolentia, come in considerazione d'ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale e indiretto vantaggio (sent. 6.7.1976 n. 2507; 15.4.1970 n. 1060; 30.12.1993 n. 13008). Qualora tali particolari motivi non sussistano, la pattuizione di compensi inferiori ai minimi tariffari, è nulla per violazione dell'art. 24 L. 13.6.1942 n. 794 (sent. 10.5.1980 n. 3086).

Applicando questi principi al caso in esame, forza è riconoscere che non era stata individuata alcuna di tali ragioni particolari che potessero giustificare la gratuità delle prestazioni professionali del B.. Sottoporre il suo diritto al compenso alla decisione di un terzo (le autorità comunali) significava ammettere la possibilità (altri progetti di lottizzazione essendo stati rifiutati dalle autorità comunali) che il progetto non venisse autorizzato e, in conseguenza, non venissero pagati gli emolumenti dovuti.

Concludendo su questo punto, devesi ammettere che, quand'anche fosse stato stipulato tra le parti un contratto con tale clausola (il compenso non sarebbe dovuto se il progetto non fosse stato

approvato dal Comune), il contratto sarebbe nullo in quanto contrario al principio della inderogabilità delle tariffe previste per gli ingegneri.

2. - Con il quinto motivo il ricorrente deduce la omessa valutazione del Tribunale in ordine a un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 n. 5 C.P.C. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla istanza istruttoria di ammissione di giuramento decisorio.

Il motivo va disatteso. Avendo accolto le domande degli appellanti, il Tribunale non aveva ragione di passare all'esame di quelle subordinate.

3. - In definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata deve essere in conseguenza cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Verona, che statuirà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa in conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione del Tribunale di Verona, che statuirà anche sulle spese del presente giudizio.

Roma 11 marzo 1994.